

COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO

88060 - Provincia di Catanzaro

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 del Reg.
Data 10/09/2021

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI DA APPLICARE AGLI UTENTI DOMESTICI E NON DOMESTICI E DEL PIANO FINANZIARIO TARI – ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno 10 del mese di settembre alle ore 12.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Presente (SI - NO)	Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Presente (SI - NO)
1	RAMOGIDA Nicola	SI	8	CODISPOTI Bruno	NO
2	FRUSTAGLI Ivan	SI	9	GENCO Brunilde	SI
3	VARANO Bruno	NO	10	SAMA' Alfonso	SI
4	CRINITI Vincenzo	SI	11	GARERI Salvatore	NO
5	CORASANITI Pietro	SI			
6	COSENTINO Vito	SI			
7	VARANO Antonella	SI			
Consiglieri assegnati ed in carica: n. 11			Presenti: n. 8 (compreso il Sindaco)		Assenti n. 3

Presiede, nella sua qualità di Sindaco, il sig. Nicola RAMOGIDA.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Domenico Arena.

La seduta è pubblica.

Riscontrato il numero legale, il Sindaco - Presidente dichiara aperta la seduta e/o la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relaziona l'Ass. Antonella Varano:

Relazione al PUNTO 8: “Approvazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici e del piano finanziario Tari – anno 2021”

Per l'anno 2021 in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019/R/rif e successive deliberazioni, è necessario procedere all'approvazione del Piano Economico Finanziario e dunque dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche.

Come per la predisposizione del piano finanziario 2020 appena approvato anche per quello 2021 è stato utilizzato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti cd. MRT.

Dunque sono stati utilizzati i cd. fabbisogni standard quali punto di riferimento per la determinazione del costo unitario effettivo del servizio. Di conseguenza lo schema di PEF per l'anno 2021 è stato predisposto in ossequio alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e da esso risulta un costo complessivo di € 444.978,00, di cui € 115.067,00 quale totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso ed € 329.911,00 quale totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile.

*Senonché, viste le diffuse difficoltà economiche causate dalle misure restrittive dovute al contenimento della pandemia, l'Amministrazione Arcobaleno ha ritenuto **per le utenze domestiche** di applicare uno sgravio pari al 50% dell'importo di € 27.932,00 che è stato assegnato al Comune con il D.L. “Sostegni-bis” e alle **utenze non domestiche** di riconoscere una riduzione del tributo, fino ad un massimo del 30% dello stesso, per un importo totale dello specifico stanziamento pari ad € 20.850,00.*

Con relazione allegata agli atti l'Avv. Grande ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati quindi la coerenza degli elementi di costo riportati nel Pef rispetto ai dati contabili del gestore, il rispetto della metodologia definita dall'ARERA, e il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Dunque è necessario procedere all'approvazione e alla validazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e dei relativi allegati.

Chiedo, pertanto, al Consiglio che il punto venga approvato.

Assessore al bilancio

Avv. Antonella Varano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che:

a) la deliberazione 443/2019/R/rif ARERA, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2021, ha stabilito che:

b) il gestore (o i gestori a seconda della forma organizzativa adottata) predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

c) l'Ente territoriale competente oppure un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà svolge la validazione del piano economico finanziario: verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

d) l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

e) l'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano Economico Finanziario.

Considerato che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2021 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2021, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, al fine di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi a causa del lockdown;
- quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 444.978,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario elaborato dal soggetto affidatario Avv. Giuseppe Grande sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla relazione dell'Avv. Giuseppe Grande da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di approvare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nonché validare e approvare il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione e validazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Atteso pertanto che, sulla base del suddetto PEF, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 444.978,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 115.067,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 329,911;

Considerato che per le utenze domestiche, attraverso il “Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’art. 53 del D.l. n. 73/2021 c.d.“Sostegni-bis”, viene applicato uno sgravio pari al 50% dell’importo assegnato al Comune (€ 27.932,00=100%);

Considerato altresì che per le utenze non domestiche viene concessa una riduzione del tributo fino al 30% della tariffa per un importo totale pari ad € 20.851,00.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (B. Genco, A. Samà) espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare e validare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici derivanti dal Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20;
4. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
5. di demandare al responsabile del procedimento il compito di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini dell’approvazione;
6. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione, con voti favorevoli n. 6, astenuti n.2 (B. Genco, A. Samà) espressi nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



Comune di
Sant'Andrea Apostolo dello Jonio

Provincia di Catanzaro

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI DA APPLICARE AGLI UTENTI DOMESTICI E NON DOMESTICI E DEL PIANO FINANZIARIO TARI – ANNO 2021.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del Servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE.

Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, lì 10.09.2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bruno Iorfida

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco-Presidente

F.to Nicola Ramogida

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Domenico Arena

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata – oggi all'albo pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, 14/09/2021

La Responsabile del Servizio

F.to Rosaria Aversa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, art. 134, 4° comma (immediata esecutività).

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, 14/09/2021

La Responsabile del Servizio

F.to Rosaria Aversa